

RATIO

**VideoFisco
24 novembre 2010**

Contenzioso e processo tributario
Gestione delle operazioni black list

Relatori: Alessandro Pratesi e Paolo Meneghetti

SEGNALAZIONI E ASSISTENZA:
T. 0376.775130 - F. 0376.770151 – servizioclienti@gruppocastelli.com

1

**Processo tributario:
dall'accertamento allo sviluppo e
gestione dei ricorsi**

A cura di Alessandro Pratesi

2

Argomenti

- Strumenti deflattivi del contenzioso
- Parti del processo tributario
- Termini di proposizione del ricorso
- Altri termini del processo tributario
- Sospensione feriale dei termini
- Accertamento e riscossione: novità
- Riscossione: regole vigenti
- Riscossione: sistema riformato
- Contenuto avviso di accertamento
- Abolizione cartella di pagamento
- Accertamento e riscossione
- Misure cautelari
- Rapporto tra procedimento ex art. 22 D. Lgs. n. 472/1997 e giudizio di merito
- Violazioni a rilevanza penale e sanzioni
- Reati principali

3

Strumenti deflattivi del contenzioso

Autotutela	➔	Per evidenziare un errore dell'Amministrazione e ottenerne la correzione.
Acquiescenza	➔	Per definire un atto con beneficio di sanzioni ridotte.
Accertamento con adesione	➔	Per concordare le imposte dovute con riduzione delle sanzioni.
Adesione ai Pvc e inviti al contraddittorio	➔	Per definire la posizione fiscale prima che sia emesso avviso di accertamento, con rilevante risparmio di sanzioni.
Conciliazione giudiziale	➔	Per cessare il contenzioso pendente, con una riduzione dell'imponibile e delle sanzioni.

4

L'autotutela **RATIO**

Se l'Amministrazione Finanziaria prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l'errore, **senza** necessità di **attendere la decisione del giudice.**

↓

Il potere di autocorrezione è definito "autotutela".

Competente ad effettuare la correzione è generalmente lo stesso Ufficio che ha emanato l'atto.

Un atto illegittimo può essere annullato, alternativamente:

- **"d'ufficio"**, in via del tutto autonoma;
- **su richiesta del contribuente**, che può trasmettere all'ufficio competente una domanda in carta libera, contenente una sintetica esposizione dei fatti, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

5

L'autotutela **RATIO**

Contenuto della domanda:

- atto di cui si chiede l'annullamento;
- motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

Autotutela e casi più frequenti di illegittimità:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, riconoscibile con facilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

6

L'autotutela

RATIO

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente;
- l'atto è divenuto definitivo per decorrenza termini per ricorrere;
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto, per motivi di natura formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità), con sentenza passata in giudicato.


L'annullamento di un atto illegittimo comporta:

- l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (esempio: il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento);
- l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

7

L'autotutela: riepilogo

RATIO



L'autotutela è **facoltà discrezionale**; pertanto, la presentazione dell'istanza da parte del contribuente **non sospende i termini** per proporre il **ricorso** presso la commissione tributaria.

8

L'acquiescenza

RATIO

Considerati i costi del ricorso, i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una **riduzione delle sanzioni**.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta la riduzione a **1/4** delle sanzioni amministrative irrogate.

➡ **Condizioni** - il contribuente deve:

- rinunciare ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provvedere a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto delle riduzioni.

Se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio", si può fruire della riduzione ad **1/8**.

9

L'acquiescenza

RATIO

Versamento somme e modelli

Unica soluzione o a rate (banche, poste, agenti della riscossione).

F24: imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva e imposta sugli intrattenimenti;

F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Pagamento rateale

8 rate trimestrali di pari importo; se la cifra supera **€ 51.645,69** euro, **12 rate** trimestrali.

Rate successive alla 1^a: sono dovuti gli interessi legali; inoltre, il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il periodo della rateazione aumentato di **un anno**, solo mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o tramite i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

10

L'acquiescenza RATIO

Ulteriori adempimenti → Entro **10 giorni** dal versamento dell'intero importo o di quello della 1^a rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio:

- quietanza dell'avvenuto pagamento;
- documenti relativi alla prestazione della garanzia.

Solo sanzioni ↓ Anche gli atti di contestazione con i quali sono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per "acquiescenza": l'importo dovuto è pari a **1/4** della sanzione indicata.

D.L. n. 40/2010 Se le rate successive alla 1^a sono di ammontare complessivo **pari o inferiore a € 50.000**, non sono richieste garanzie fidejussorie.



11

L'acquiescenza: riepilogo RATIO

Acquiescenza: i vantaggi

- Riduce a **1/4** le sanzioni irrogate dall'Ufficio.
- • Abbatte fino a metà le sanzioni penali.
• Cancella le sanzioni accessorie.
- Evita i costi e i lunghi tempi del contenzioso.

12



Adesione ai P.V.C. RATIO

Conseguenze	<p>➔ L'adesione al P.V.C. ha come conseguenza l'emissione di un “atto di definizione dell'accertamento parziale”, contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.</p>
	<p>➔ L'atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ • La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo, in capo al contribuente, di versare le somme dovute, come risultanti dallo stesso. • Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.

15

Adesioni agli inviti al contraddittorio RATIO

D.L. n. 185/2008	➔ È possibile la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti all'invito al contraddittorio.
Ambito applicativo ↓ inviti	➔ Dal 1.01.2009 Relativi a imposte dirette o Iva.
	➔ Ampliamento dal 29.01.2009 Relativi a imposte indirette diverse dall'Iva (registro, donazioni, ecc.).
Aspetti operativi	➔ Sono concesse le stesse agevolazioni (sanzioni e pagamento rateale) previste per l'adesione ai P.V.C.
	➔ La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

16

Adesione agli inviti al contraddittorio

RATIO

Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte. Deve esservi allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della 1^a o unica rata.
Pagamento rateizzato	<p>È ammesso il versamento delle somme dovute in un massimo di:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>8 rate trimestrali di pari importo;</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>12 rate trimestrali, se le somme dovute sono superiori a €51.645,69.</p> </div> <p>Senza la prestazione di alcuna garanzia.</p>

17

Adesione agli inviti al contraddittorio

RATIO

Pagamento rateizzato (<i>segue</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sull'importo delle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi al saggio legale (3% fino al 31.12.2009, 1% dal 1.01.2010), calcolati dal giorno successivo a quello del 1° versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Se il contribuente non versa le somme successive alla 1^a rata, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime.
Adesione: i vantaggi	<p>Riduzione a 1/8 delle sanzioni minime irrogabili dall'Ufficio.</p> <p>Possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie.</p>

18

RATIO

Accertamento con adesione

Concetto	<p>Riduzione ad 1/4 del minimo previsto dalla legge delle sanzioni amministrative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente può presentarlo prima o dopo la ricezione di un avviso di accertamento (non preceduto da invito a comparire). • In ogni caso, non deve proporre ricorso.
<p>Riguarda tutte le maggiori imposte dirette e indirette; è attivabile dal contribuente o dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.</p>	
Riflessi penali	<p>Per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado. L'effetto "premier" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà.</p>



19



RATIO

Accertamento con adesione

Soggetti ammessi	<p>Persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta.</p>
Imposte dirette	<p>Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni d'impresa, imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione.</p>
Imposte indirette	<p>Iva, imposta successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, imposta sostitutiva dell'Invim, sostitutiva sulle operazioni di credito, erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.</p>
Momento di presentazione	<p>Dopo la ricezione di un avviso di accertamento o dopo accessi, ispezioni o verifiche fiscali da parte dell'Ufficio o della Guardia di Finanza.</p>

20





Conciliazione giudiziale

RATIO

Conciliazione giudiziale:
i vantaggi

- ➔ • Riduce a **1/3** le sanzioni irrogate dall'Ufficio.
- ➔ • Abbatte fino a **metà** le sanzioni penali.
• Cancella le sanzioni accessorie.
- ➔ • Le spese di giudizio sono compensate.
- ➔ • Annullamento dei rischi e dei costi derivanti dalla prosecuzione del contenzioso.

25

Conciliazione giudiziale

RATIO

Aspetti procedurali:
proposizione della conciliazione

- ➔ • Dalla C.T.P. che, d'ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione.
- ➔ • Dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

- Il contribuente o l'ufficio, con domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della C.T.P. e notificata alla controparte i **10 giorni precedenti la trattazione**, può chiedere di conciliare, in tutto o in parte, la controversia;
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima dello svolgimento, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, autonomamente, può invitare le parti a conciliare. Raggiunto l'accordo, è redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

26

Conciliazione giudiziale **RATIO**

Se non è raggiunto l'accordo, si può proseguire con il contenzioso.



Conciliazione fuori udienza	<p>→ É formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.</p> <p>→ In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della C.T.P. una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo.</p> <p>→ Se l'accordo è confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.</p>
-----------------------------	---



27

Conciliazione giudiziale **RATIO**

Versamento somme dovute	<ul style="list-style-type: none"> • Modello F24 (imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e Iva) • Modello F23 (altre imposte indirette).
Codici	<p>→ Nei suddetti modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.</p> <p>→ Per le imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare la compensazione di tutte le somme, dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente.</p>

28





Parti del processo tributario

RATIO

Procura	<ul style="list-style-type: none"> Deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nei casi in cui il procuratore sia il coniuge o un parente o affine entro il 4° grado della parte, la procura può risultare anche da scrittura privata non autenticata, purché sia conferita ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica.
Ente locale	<p>L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante l'organo di rappresentanza, il dirigente dell'ufficio tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.</p>



33

Termini di proposizione del ricorso

RATIO

Termini	<p>Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato mediante notificazione, spedizione o consegna all'ufficio finanziario o all'ente locale o al concessionario della riscossione.</p>
Rifiuto rimborso (espreso o tacito)	<p>Il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge e fino a quando il diritto non è prescritto.</p>
Costituzione In giudizio	<p>Il ricorrente deve depositare presso la segreteria della C.T.P. adita, o spedire per posta l'originale notificato o copia del ricorso spedito per posta o consegnato, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.</p> <p>L'ufficio finanziario, l'ente locale o il concessionario della riscossione si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dalla notifica, spedizione a mezzo del servizio postale o consegna del ricorso.</p>

34



RATIO

Altri termini del processo tributario

Avviso di trattazione della vertenza	➡	La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza	➡	<ul style="list-style-type: none"> La pubblicazione avviene mediante deposito della sentenza in segreteria entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Entro 10 giorni dal deposito del dispositivo, la sentenza è comunicata alle parti costituite.
Ripresa del processo artt. 39 e 40 D.Lgs. n. 546/1992	➡	Il processo, sospeso o interrotto con decreto presidenziale o ordinanza collegiale, può continuare se le parti interessate presentano istanza di trattazione entro 6 mesi dalla data di cessazione della causa che ha determinato la sospensione o dalla data del provvedimento di interruzione.

37

RATIO

Altri termini del processo tributario

Impugnazione art. 327 c.p.c.	➡	<ul style="list-style-type: none"> Il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di un anno dalla data del deposito della sentenza in segreteria.
Revocazione art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6	➡	<p>Nel caso di revocazione per dolo di una delle parti, prove false, rinvenimento di documenti decisivi e dolo del giudice, il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> è stato scoperto il dolo; sono state dichiarate false le prove; è stato recuperato il documento; è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo.

38

RATIO

Altri termini del processo tributario

<p>Ricorso in Cassazione</p> <p>art. 360 c.p.c., nn. 1-5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il ricorso in Cassazione è ammesso, per i motivi indicati dalla legge, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza della C.T.R. • Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di un anno dalla data del deposito della sentenza in segreteria (art. 327 c.p.c.).
<p>Artt. 62 e 63 D.Lgs. n. 546/1992</p>	<p>Se la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.</p> <p>Le decisioni della Commissione Tributaria Centrale possono essere impugnate in Cassazione (art. 111 Cost.) entro 60 giorni dalla notificazione o, indipendentemente dalla notificazione, entro un anno (art. 327 c.p.c.).</p>

39

RATIO

Altri termini del processo tributario

<p>Giudizio di ottemperanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'adempimento degli obblighi a carico dell'ufficio finanziario o dell'ente locale, derivanti dalla sentenza passata in giudicato.
	<ul style="list-style-type: none"> • In mancanza, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

40

RATIO

Altri termini del processo tributario

<p>Costituzione in giudizio parte ricorrente</p> <p>art. 22 D.Lgs. n. 546/1992</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, deve depositare o spedire per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, presso la segreteria della C.T.P. il ricorso notificato, o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione postale per raccomandata. • Il mancato rispetto del termine costituisce causa di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. • In caso di consegna o spedizione postale, il ricorrente deve attestare, a pena di inammissibilità, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito.
--	--

41

RATIO

Altri termini del processo tributario

<p>Costituzione in giudizio parte ricorrente</p> <p>art. 22, c. 1 D.Lgs. n. 546/1992</p>	<p>Insieme al ricorso e ai documenti previsti il ricorrente deve depositare, presso la segreteria della C.T.P., il proprio fascicolo, contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e i documenti che intende produrre in originale o in fotocopia.</p> <p>In caso di eventuali contestazioni sugli atti o documenti prodotti in fotocopia, il giudice ordina l'esibizione degli originali.</p> <p>Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell'appellante.</p>
--	--

42

RATIO

Altri termini del processo tributario

<p>Costituzione in giudizio parte resistente</p> <p>art. 23 D.Lgs. n. 546/1992</p>	<p>L'ufficio finanziario, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.</p>
	<p>La costituzione in giudizio dà la possibilità alla parte resistente di fornire ulteriori argomentazioni, esponendo le proprie difese, indicando le prove delle quali intende avvalersi, proponendo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.</p>
	<p>La costituzione in giudizio avviene mediante il deposito, presso la segreteria della C.T., del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio.</p>

43

RATIO

Altri termini del processo tributario

<p>Costituzione in giudizio parte resistente</p> <p>art. 23 D.Lgs. n. 546/1992</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anche nel giudizio di appello, le parti resistenti (ufficio o parte privata) devono costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti nel procedimento di primo grado, depositando apposito atto di controdeduzioni.
<p>Appello</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il termine di 60 giorni per la costituzione in giudizio delle parti non è obbligatorio.

44

RATIO

Sospensione feriale dei termini

Art. 21
D. Lgs.
n. 546/1992

L. 7.08.1969,
n. 742

C.M.
17.06.1999,
n. 133/E

Giorno di
scadenza

- Impugnazione accertamento entro **60 giorni** dalla data di notifica; in difetto, il ricorso è **inammissibile**.
- È prevista un'eccezione a tale regola, ossia la **sospensione dei termini** per il periodo feriale (**1.08 – 15.09**).

- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

- La scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.
- La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.

45

RATIO

Sospensione feriale dei termini

Computo
dei
termini

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto dal 1.08 al 15.09.
- Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.
- Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- **Il 16.09 è incluso** nel conteggio dei termini: da esso iniziano a decorrere i termini.
- Se il decorso dei termini inizia prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 16.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08, escludendo i 46 giorni compresi nel periodo feriale.

46

RATIO

Sentenza nel processo tributario

Contenuto informativo

- ➔ La sentenza è l'atto conclusivo del processo tributario; è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana e **deve contenere:**
- ➔ **l'indicazione** della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori;
- ➔ la **breve esposizione** dello svolgimento del processo;
- ➔ le **richieste** delle parti;
- ➔ la sintetica **esposizione dei motivi** di fatto e di diritto;
- ➔ **il dispositivo.**

47

RATIO

Sentenza nel processo tributario

Aspetti sostanziali e formali

- ➔ • La C.T. dovrà giudicare nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte.
- ➔ • La sentenza deve contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore.
- ➔ • La mancanza di questi elementi comporta la nullità insanabile, rilevabile d'ufficio.
- ➔ • La sentenza della C.T. è pubblicata nel testo integrale originale, con deposito in segreteria, **entro 30 giorni** dalla deliberazione.
- ➔ • L'avvenuto deposito è certificato dal segretario, che appone la propria firma e la data sulla sentenza.
- ➔ • Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti a cura della segreteria **entro 10 giorni** dall'avvenuto deposito.

48

RATIO

Accertamento e riscossione: novità

Art. 29 D.L. 31.05.2010, n. 78 (conv. legge n. 122/2010)	➔	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli avvisi di accertamento (Iva e imposte sui redditi) non sarà più necessario notificare la cartella di pagamento. • L'avviso di accertamento conterrà, infatti, l'intimazione al pagamento delle somme entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso).
Decorrenza	➔	<p>Applicazione nuove regole di riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertamenti notificati dall'1.7.2011; • riguardanti le imposte sui redditi e l'Iva; • relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi.



49

RATIO

Riscossione: regole vigenti

Iscrizione a ruolo	➔	<ul style="list-style-type: none"> • La riscossione avviene a mezzo ruolo, sulla base di somme richieste mediante l'avviso di accertamento o scaturenti dalla liquidazione o controllo formale della dichiarazione. • Notificato l'accertamento, ai fini del versamento delle somme, occorre attendere la cartella di pagamento.
Pagamento delle somme	➔	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo la notifica dell'avviso di accertamento, le somme sono iscritte a ruolo. • L'Agente della Riscossione notifica la cartella di pagamento; il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della stessa.
Mancato pagamento	➔	<p>Possibili conseguenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ • Iscrizione ipoteca sui beni del debitore. ➔ • Fermo dei beni mobili registrati. ➔ • Esecuzione forzata.

50



Contenuto avviso di accertamento

Modifiche
D.L. 78/2010



- Intimazione a versare le somme entro il termine per la presentazione del ricorso.
- Indicazione degli importi da pagare in caso di proposizione del ricorso.
- Avvertimento che, **decorsi 30 giorni** dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agente della Riscossione al fine di dare inizio all'esecuzione forzata.



Termini per il
versamento



- Gli importi contestati nell'accertamento dovranno essere versati entro **60 giorni dalla notifica** dell'atto.
- Se, invece, il contribuente presenta **istanza di adesione**, la scadenza per il versamento rimarrà **sospesa per 90 giorni** (art. 6 D.Lgs. 218/1997).

53

Abolizione cartella di pagamento

Modifiche
D.L. 78/2010



- Abolita la notifica della cartella di pagamento.
- La **sequenza degli atti**, in seguito alla riforma operata, diventa la seguente:



- notifica dell'avviso di accertamento;



- in caso di mancato pagamento, affidamento del credito ad Equitalia;



- eventuale intimazione ad adempiere;



- pignoramento.

54

RATIO

Abolizione cartella di pagamento

Modifiche
D.L. 78/2010

Abolita la notifica della cartella di pagamento.



Art. 29

Sequenza degli atti:

- notifica dell'avviso di accertamento;
- in caso di mancato pagamento, affidamento del credito ad Equitalia;
- eventuale intimazione ad adempiere;
- pignoramento.



Se il contribuente ricorre avverso l'avviso di accertamento, permangono le disposizioni in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, fatte salve le eccezioni in caso di fondato pericolo per la riscossione.



Art. 68
D.Lgs.
546/1992

55

RATIO

Accertamento e riscossione

Modifiche
D.L. 78/2010



Art. 29



Presenza di ricorso



Riscossione frazionata



Art. 15
Dpr 602/1973

Entro 60 gg. dalla notifica dell'atto:
50% degli importi dovuti a titolo d'imposta.

Art. 68
D.Lgs.
546/1992

Dopo la sentenza di 1° grado sfavorevole:
2/3 delle somme dovute.

Dopo la sentenza di 2° grado sfavorevole:
residuo.

56

Riscossione delle sanzioni

RATIO

Artt. 19
D.Lgs. 472/1997
e 68
D.Lgs. 546/1992

➔

Se il contribuente ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento, le sanzioni non possono essere riscosse fino alla sentenza che respinge il ricorso.

N.B.: salvo art. 29, c. 1 D.L. 78/2010.

Misura

➔

- C.T.P. respinge il ricorso: 2/3 delle somme;
- importi stabiliti C.T.P. e, comunque, non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- residuo importo determinato dalla C.T.R.

57

Somme che il contribuente deve versare

RATIO

Entro 60 giorni
dalla notifica
dell'accertamento

➔



- Somme dovute a titolo di imposta, per l'intero o per la metà (in caso di ricorso).
- Somme dovute a titolo di sanzione, in assenza di ricorso.
- Interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 Dpr 602/1973).

Aggi di
riscossione

➔

Se il versamento degli importi contestati tramite l'avviso di accertamento è effettuato **entro 60 giorni** dalla notifica dell'atto, il contribuente non deve corrispondere alcun aggio di riscossione.

58



RATIO

Sospensione efficacia dell'atto

Premessa	➔	L'avviso di accertamento è un provvedimento esecutivo e non è necessaria la notifica della cartella di pagamento; il contribuente, tuttavia, può chiedere la sospensione amministrativa o giudiziale dell'atto.
Riferimenti normativi	➔	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 39 Dpr n. 602/1973. • Mediante istanza da proporsi innanzi all'ufficio dopo la presentazione del ricorso.
Presupposti ed effetti della sospensione	➔	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione del ricorso. • Assenza di fondato pericolo per la riscossione. • Si applicano gli interessi di sospensione.

61

RATIO

Sospensione giudiziale

Art. 47 D. Lgs. 546/1992	➔	È possibile chiedere al giudice, all'atto della proposizione del ricorso, la sospensione dell'atto impugnato, sussistendo i presupposti per configurare un danno grave ed irreparabile, vista l'immediata portata esecutiva di tale atto.
Requisiti necessari	➔	<ul style="list-style-type: none"> • Verosimiglianza della pretesa (<i>fumus boni iuris</i>); • Presenza di un danno grave e irreparabile (<i>periculum in mora</i>).

Fondato pericolo per la riscossione

<ul style="list-style-type: none"> • Decorsi 60 gg. dalla notifica dell'accertamento, l'esazione delle somme può avvenire per l'intero, anche prima del decorso di 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento e a prescindere dalla proposizione del ricorso. • Giurisprudenza: integra il fondato pericolo per la riscossione lo stato di fallimento e di concordato preventivo. • Non sono sufficienti lo stato di liquidazione e il mero richiamo alla fondatezza dell'accertamento.

62

RATIO

Dilazione delle somme

Art. 19
Dpr
602/1973

→

- In seguito all'affidamento del credito ad Equitalia, il contribuente può chiedere all'Agente della Riscossione la dilazione delle somme.
- L'affidamento del credito all'Agente della Riscossione avviene **decorsi 30 giorni** dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento (nella maggior parte dei casi, quindi, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto).

Esecuzione forzata

Dal 1.7.2011, in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento:

- l'Agente della Riscossione può notificare il pignoramento entro il termine di decadenza del 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- se il pignoramento non è notificato entro **un anno** dall'accertamento, è notificata un'intimazione ad adempiere;
- l'Agente della riscossione può avvalersi delle ordinarie misure cautelari a favore del credito vantato.

63

RATIO

Misure cautelari

Conseguenze della
avvenuta esecutività
dell'avviso
di accertamento

→

L'Agente della riscossione
ha la **facoltà** di:

↓

↓

Art. 77
Dpr 602/1973

→

Iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati.

Art. 86
Dpr 602/1973

→

Disporre il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio, i veicoli).

Art. 2901
codice civile

→

Adottare ogni azione conservativa del credito, come la revocatoria ordinaria.

64


RATIO

Rapporto tra procedimento ex art. 22 D. Lgs. n. 472/1997 e giudizio di merito



65

Art. 22, c. 1 D. Lgs. 472/1997

RATIO



66



Art. 22, c. 6 D. Lgs. 472/1997

RATIO

Perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari

- I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non è notificato atto di contestazione o di irrogazione.
- In tal caso, il presidente della C.T.P. o del tribunale dispongono, su istanza di parte, sentito l'ufficio o l'ente richiedente, che sia cancellata l'ipoteca.



- Perdono altresì efficacia in esito alla sentenza, anche non passata in giudicato, se è accolto il ricorso o la domanda.
- La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca.
- In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

69

Violazioni a rilevanza penale e sanzioni

RATIO

Aspetti generali

- I principali reati tributari, connessi alle dichiarazioni fiscali e agli inadempimenti contabili e documentali, sono disciplinati dal **D.Lgs. n. 74/2000**.
- Il **D.L. n. 223/2006** ha integrato il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo **2 nuovi reati** riferiti a:

omesso versamento dell'Iva, dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta;

utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, nel caso in cui l'ammontare ecceda € 50.000 per ciascun periodo d'imposta.

70

RATIO

Violazioni a rilevanza penale e sanzioni

<p>Omesso versamento Iva per importi > €50.000 ➔</p>	<p>Poiché la disposizione è entrata in vigore il 4.07.2006 e il reato si perfeziona alla data del 27.12 di ciascun anno, per l'Iva relativa alla dichiarazione dell'anno precedente la previsione sanzionatoria è applicabile a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27.12.2006, riguardanti l'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005.</p>
<p>Compensazioni inesistenti o eccedenti > €50.000 ➔</p>	<p>Se, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, sono effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nello stesso periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato a importi già compensati, risulti superiore a €50.000.</p>



71



RATIO



Reati principali

<p>Dichiarazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
	<p>Elemento tipico è la “frode”, che consiste in comportamenti ulteriori (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura) rispetto alla mera dichiarazione non veritiera.</p>
	<p>Dichiarazione infedele, coincidente con la mancata dichiarazione di elementi attivi (o di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante.</p>
<p>➔</p>	<p>Dichiarazione omessa, che si configura solo una volta superata una soglia di punibilità attualmente attestata a € 77.468,53 per ciascuna imposta.</p>

72







Esecuzione rimborsi per effetto di sentenze **RATIO**

Comportamento dell'Ufficio o del concessionario ➔ **Tempestiva esecuzione dei rimborsi**

Le disposizioni in tema di esecuzione delle sentenze emesse nei giudizi tributari assolvono alla funzione primaria di presidiare, da un lato, l'effettività dell'obbligazione tributaria e, dall'altro, l'integrità patrimoniale del contribuente.

In capo agli Uffici sussiste, infatti, l'obbligo di dare sistematica e puntuale esecuzione alle sentenze indipendentemente dal contenuto delle stesse, siano esse favorevoli o sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria. Così come devono provvedere al recupero delle somme stabilite in sentenza, con pari tempestività, gli Uffici sono tenuti ad effettuare i rimborsi che, in base a pronunce giurisdizionali, spettano ai contribuenti.

79

Esecuzione rimborsi per effetto di sentenze **RATIO**

Comportamento dell'Ufficio o del concessionario ➔ **Tempestiva esecuzione dei rimborsi**

... segue ...

L'erogazione dei rimborsi ex artt. 68 e 69 D.Lgs. n. 546/1992 deve avvenire in via prioritaria e con ogni sollecitudine, senza attendere eventuali legittime azioni del contribuente che comporterebbero un aggravio di lavoro e di spese a carico degli Uffici.

Tale comportamento deve essere adottato anche per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali e dalla Commissione tributaria centrale.

80

RATIO

La gestione delle operazioni black list

A cura di Paolo Meneghetti

81

RIFERIMENTI NORMATIVI

RATIO

- Art. 1 commi 1-3 del D.L. n. 40 del 25.03.10 convertito in Legge n. 73 del 22.05.2010 (G.U. n. 120 del 25.05.2010)
- Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. n. 88 del 16.04.2010)
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.05.2010
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.07.10 -specifiche tecniche per la trasmissione telematica (sul sito dell'Agenzia risultano aggiornate in data 06.08.2010)
- Decreto Ministeriale del 27.07.2010 (G.U. n. 180 del 04.08.2010) – modifiche agli elenchi black list
- Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. n. 191 del 17.08.2010 – introduzione di esclusioni e di estensioni alla disciplina e previsione del differimento del 1° invio

82

COMUNICAZIONE TELEMATICA **RATIO**

Il nuovo adempimento decorre **dal 1° luglio 2010** e riguarda:

**Operazioni
attive**



Cessioni di beni

Prestazioni di servizi resi

**Operazioni
passive**



Acquisti di beni

Prestazioni di servizi ricevute

Circ. 53/10:

Un soggetto è operatore Economico quando tale status viene attestato dal fornitore ovvero è dotato di certificazione o numero identificativo

effettuate da o nei confronti di operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiata c.d. Paesi *Black List*


(clienti e fornitori)
sia persone fisiche che giuridiche

83

TERMINI DI PRESENTAZIONE **RATIO**

La comunicazione va presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:

con periodicità
TRIMESTRALE



con periodicità
MENSILE

per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna **categoria di operazioni** un ammontare totale trimestrale **NON SUPERIORE A €50.000**

**1^ scadenza
entro il 02/11/2010**

in tutti gli altri casi
(ad esempio superamento soglia 50.000 per gli acquisti)

**1^ scadenza entro il
02/11/2010
(proroga DM 5.8)**

84

CALCOLO DELLA PERIODICITÀ **RATIO**

Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri

Circ. 53/10: Per primo elenco
Rilevano:
1) Cessioni dal 1 luglio 2009
2) Prestazioni dal 1 gennaio 2010

Trasmettono la
comunicazione
trimestralmente

sempre che si trovino nella condizione di non avere
superato le soglie nei trimestri già trascorsi
(art. 2, co.2 Decreto)

85

OPZIONE PER LA PERIODICITÀ **RATIO**

Coloro che sono tenuti
alla presentazione della
comunicazione **con**
periodicità trimestrale

POSSONO

scegliere la
periodicità mensile
per l'intero anno solare
(art. 2 del Decreto).

N.B.

E' **necessario** che nel modello relativo
alla prima comunicazione mensile
dell'anno **venga barrata la casella**
"variazione di periodicità"

Periodo di riferimento	Anno	Mese	Trimestre	Variazione di periodicità
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

86

CAMBIO DI PERIODICITÀ

RATIO

Coloro che presentano una comunicazione con **periodicità trimestrale** e che nel corso di un trimestre **superano la soglia**, devono:

- 1 → •**Differentemente rispetto a elenchi intrastat , vanno presentati elenchi mensili separati per i mesi in cui il tetto e' superato (confermato da circ. 53/10)**
•trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata
- 2 → •indicare la periodicità "**mese**" nel rigo "**periodo di riferimento**" nel frontespizio del modello
- 3 → •barrare l'apposita casella "**variazione di periodicità**" nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento della facoltà di comunicazione trimestrale

Periodo di riferimento	Anno	Mese	Trimestre	variazione di periodicità
				<input type="checkbox"/>

87

"sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i **sogetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato**"

DA
ISTRUZIONI
DEL MODELLO

Esclusi enti non commerciali per Operazioni istituzionali, minimi, stabili Organizzazioni all'estero di casa Madre nazionale



OVVERO

I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita Iva ai sensi dell'art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti Iva) e dell'art.5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del DPR n. 633/72

Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett d), del DPR, cit, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti

I soggetti non residenti, non stabili, ma comunque titolari di una posizione Iva in Italia, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta

88



OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE **RATIO**

→ • “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4/5/1999 (...) e al D.M. 21/11/2001 (...)” (art. 1 del D.L. n. 40 del 25/03/2010)

• È stato susseguentemente aggiunto: “nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”.

• (l'art. 4, co.2, del D.M. del 30/03/2010)

• Circ. 53/10: il momento dell'inserimento è quello della registrazione. Per operazioni fuori campo IVA è la registrazione nelle scritture contabili o in mancanza quello del pagamento. Per Acquisti da San Marino è quello della registrazione dell'autofattura

N.B

91

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE **RATIO**

Dalla natura stessa del modello si evince che l'adempimento interessa:



N.B

Sono escluse le operazioni nei confronti di soggetti che non sono operatori economici (privati)

92

Operazioni non soggette Circ. 53/10

- Fino al 31.8.2010 sono solo le cessioni di beni in transito o da depositi doganali e le prestazioni eseguite verso committenti black list comunitari
- Dal 1.9.2010 si aggiungono le prestazioni di servizi non territoriali e cioè:
 - 1) Prestazioni rese a committente black list (7 ter, 7 quater, 7 quinquies)
 - 2) Prestazioni acquisite da soggetto black list e non territoriali (es. servizi alberghieri resi a residente per soggiorno in Svizzera)

93

Questioni problematiche

- 1) Rappresentante fiscale: le operazioni eseguite verso committente black list identificato o con rappresentante fiscale in paese non black list (anche Italia) vanno inserite
- 2) Se un rappresentante fiscale italiano o soggetto estero identificato in Italia esegue operazioni verso soggetto black list , c'è obbligo di inserimento
- 3) Le operazioni eseguite verso o da stabile organizzazione di soggetto black list vanno inserite mentre è incerto se vadano segnalate le operazioni verso stabile org. Black list di casa madre non black list
- 4) Le importazioni vanno inserite, ma quando: data di registrazione IIDD della fattura estera o della bolletta doganale ?
- 5) Trasferite all'estero con prestazioni alberghiere, ristorazione in paese black list documentate solo verso il fruitore dipendente o amministratore

94

OPERAZIONI OGGETTO DI **RATIO** COMUNICAZIONE

Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione

Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni (a seconda del trattamento imponibile, non imponibile, esenti o non soggette ad Iva, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi).

Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione

Sono previsti appositi righi che accolgono l'importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive)

Note di variazioni relative ad annualità precedenti

Come sopra

N.B. Note di variazione qualora fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art.26 del DPR 633/72


95

MODALITÀ DI INVIO DELLA **RATIO** COMUNICAZIONE

Esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato (o società del gruppo):

- Entratel o Fisconline a seconda del numero di sostituiti, per i soggetti residenti;
- Entratel, per gli intermediari;
- Entratel, per i non residenti identificati direttamente.

96



RATIO

OPERAZIONI ATTIVE			
Operazioni imponibili			
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni		,00
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni		,00
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi		,00
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi		,00
Operazioni non imponibili			
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni		,00
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi		,00
Operazioni esenti			
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti		,00
Operazioni non soggette ad IVA			
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni		,00
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi		,00
Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno			
A11	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni		,00
A12	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni		,00
A13	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi		,00
A14	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi		,00
Note di variazione relative ad annualità precedenti			
A15	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni		,00
A16	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni		,00
A17	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi		,00
A18	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi		,00

Sono ricomprese le prestazioni non territoriali ma solo dal 01.09.2010

sono comunque contemplate per i soggetti che non hanno adottato la dispensa

99

RATIO

OPERAZIONI PASSIVE			
Acquisti imponibili			
A19	Importo complessivo degli acquisti di beni		,00
A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni		,00
A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi		,00
A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi		,00
Acquisti non imponibili			
A23	Importo complessivo degli acquisti di beni		,00
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi		,00
Acquisti esenti			
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti		,00
Acquisti non soggetti ad IVA			
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni		,00
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi		,00
Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno			
A28	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni		,00
A29	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni		,00
A30	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi		,00
A31	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi		,00
Note di variazione relative ad annualità precedenti			
A32	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni		,00
A33	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni		,00
A34	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi		,00
A35	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi		,00

100

PROFILI SANZIONATORI



Nel caso di omissione della comunicazione, oppure per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4.130 euro.

La norma esclude espressamente, per le violazioni in oggetto, il ricorso agli istituti del concorso di violazioni e della continuazione: per la violazione dell'adempimento in relazione ad ogni singolo modello potrà essere quindi applicata la sanzione "piena".

Sarà invece possibile procedere con la definizione delle sanzioni, beneficiando della loro riduzione ad $\frac{1}{4}$, così come ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per omessa presentazione la Circ. Assonime 35/10 ritiene che sia possibile sanare la violazione entro il termine di invio della dichiarazione IVA 2011 (cioè settembre 2011) con sanzione pari a 51 €

101

NUOVE BLACK LIST

D.M. 23.1.2002 disciplina art. 110

Paesi extra UE

Disapplicazione con dimostrazione delle due esimenti
(svolgimento attività commerciale effettiva, interesse
economico e concreta esecuzione)

102

INDEDUCIBILITA DEI COSTI PER ACQUISTI DA SOGGETTI BLACK LIST

- Circ. 51/2010
- Stabilisce che l'indeducibilità dei costi non riguarda solo gli acquisti di beni o servizi, bensì tutti i componenti negativi, compresi quelli derivanti da quote di ammortamento per cespiti acquistati da fornitori black list

103

Esimenti

I esimente: svolgimento di attività commerciale

- RIS. 100/2009 chiedeva il radicamento nell'area geografica ma circ. 51/2010 nega che tale requisito sia necessario
- Ai fini della prova di commercialità possono essere forniti i seguenti documenti (circ. 23/2003) %

104

Documentazione circ. 23/2003

- 1. bilancio;
- 2. certificazione del bilancio;
- 3. prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
- 4. contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- 5. copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
- 6. contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
- 7. conti correnti bancari aperti presso istituti locali;
- 8. estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- 9. copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
- 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

105

Esimenti

Il esimente: Interesse economico

- Circ. 47/08 è rilevante il confronto del prezzo > CTR Marche 5.3.2010 è sufficiente che l'operazione presenti un profitto
- Circ. 51/2010 : vari sono gli elementi che dimostrano l'interesse economico non solo il confronti tra i prezzi di una fornitura

106

Omessa indicazione in DR

Obbligo di indicazione in DR, ma omissione non comporta indeducibilità bensì sanzione (10% importo non indicato con minimo 500 € e max 50.000 €)

107

Correlazione tra mancata indicazione in dr e deducibilità del costo

Circ. 46/09

- 1) Se si provano le esimenti la deducibilità dei costi è sempre ammessa, se manca indicazione in DR è possibile eseguire ravvedimento (entro un anno € 25 entro termine prescrizione € 258).
- 2) Se già avviato il controllo deducibile il costo ma sanzione 10% del costo
- 3) Se già avviato il controllo e non possibile provare esimenti si applica sanzione per infedele dichiarazione più sanzione 10%

108

Alternatività tra disciplina articolo 110 e CFC rule

- Se risulta applicabile la disciplina di cui agli articoli 167 (controllo di società black list) e 168 (detenzione di partecipazione di collegamento), **non si applica la indeducibilità dei costi, ma limitatamente alle operazioni eseguite proprio con le società cui si applica la disciplina cfc.**

109

Indeducibilità estesa ai professionisti

- Circ. 1/2009 : i professionisti vanno intesi in senso generico , cioè soggetti che svolgono un'opera intellettuale
- Circ. 1/2009 : non necessaria residenza in black list, è sufficiente una base fissa per applicare articolo 110

110

Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco: 15 dicembre 2010
Pianificazione fiscale di fine anno

111